



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO III

Via Machiavelli s.n.c. tel.06/9873212 - Fax 06/9873540 – rmic8c700e@istruzione.it
00040 Lavinio di ANZIO - ROMA
C.M. RMIC8C700E C.F. 90000150582

Al personale tutto
Alle famiglie degli alunni

OGGETTO : Applicazione Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19 e con decorrenza 1 aprile 2022 risultano confermate alcune disposizioni ed entreranno in vigore nuove regole. Il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Le regole generali di sicurezza

- **Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico** (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La **mascherina va indossata** anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (**di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022**). La **mascherina non va indossata** durante le attività sportive.
- **È raccomandato in classe il rispetto della distanza** di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la distanza di 2 mt per tutte le attività che non prevedano l'uso di mascherina (refezione, attività motoria).
- **Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia** respiratoria e una temperatura ed corporea superiore ai 37,5°

Sarà possibile **svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione**, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche esibendo il **cosiddetto green pass 'base'** (vaccinazione, guarigione o test).

Gestione dei casi di positività

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado

- In presenza di **almeno quattro casi di positività** tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/classe, **le attività proseguono in presenza** e per docenti ed educatori, nonché per le

bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

- In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

La DID

- Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, se in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie accompagnata da specifica certificazione medica, che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Obbligo vaccinale del personale

- Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Secondo il decreto pubblicato, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e pertanto non svolgerà attività didattica in classe.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Teresa D'Orso)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93)